

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1612

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BALBONI e KAPPLER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2002

—————

Istituzione dei corsi di perfezionamento e specializzazione
in infortunologia e del ruolo nazionale dei consulenti di
infortunistica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che sottoponiamo all'approvazione del Parlamento tende ad introdurre, indipendentemente dagli interventi legislativi che si renderanno necessari per la tutela organica del danno alla salute, una professionalizzazione e moralizzazione ormai indifferibili nell'intero comparto del settore infortunistico-assicurativo.

Riteniamo, infatti, che molti degli aspetti più negativi dell'attuale sistema, soprattutto delle modalità con cui viene di fatto gestito, siano da ricondurre ad una vera e propria mancanza di professionalità a tutti i livelli.

Intendiamo riferirci alla capacità di procedere nello svolgimento della propria attività, avendo ben chiari e tenendo nel debito conto gli obiettivi che giustificano quella attività, mettendo nel contempo in atto tutti i possibili strumenti per correttamente coniugare efficienza ed efficacia.

Attribuiamo a mancanza o distorsione di professionalità quella di molti *manager* di compagnie di assicurazione i quali per consentire alla propria impresa di realizzare il massimo utile possibile dimenticano le ragioni che hanno motivato la nascita stessa del sistema assicurativo utilizzandolo come un potere e non come un doveroso servizio, preparato dall'utente.

Attribuiamo a mancanza di professionalità l'atteggiamento di molti medici, consulenti di compagnie di assicurazione che comunque sottovalutano le lesioni personali degli infortunati al supposto scopo di far realizzare alle stesse compagnie il massimo risparmio possibile.

Ancora: è indubbia mancanza di professionalità quella di cosiddetti esperti del settore che convincono gli infortunati ad accettare scandalose offerte risarcitorie o ad adire indi-

scriminatamente la magistratura, trasformando la buona fede degli altri in occasioni di personale arricchimento.

Come è indubbia la mancanza di professionalità della stragrande maggioranza dei liquidatori assicurativi i quali tentano di barattare una rapida definizione del caso con un esoso contenimento dei risarcimenti effettivamente dovuti.

Abbiamo, tuttavia, la convinzione che quelle mancanze di professionalità non sempre siano legate a mala fede, bensì siano attribuibili alla complessità delle problematiche che caratterizzano il settore e soprattutto alla assenza di studi e preparazione specifica: dunque alla impossibilità di poter contare su una adeguata formazione professionale.

Non si può, quindi, pretendere o sperare in un comportamento professionale corretto ed adeguato alle caratteristiche ed esigenze del settore da parte di chi non è stato preparato a farlo, né il buon senso o la sensibilità umana e sociale possono sopperire alla mancanza di formazione specifica.

Abbiamo ravvisato ed evidenziamo la mancanza di una scienza capace di gestire in modo idoneo e soddisfacente la complessità di fattori e situazioni che caratterizzano il settore e conseguentemente dare una adeguata formazione professionale a tutti gli operatori del settore stesso.

La rilevanza individuale e sociale della tematica comporta, a nostro avviso, la necessità di introdurre una vera e propria scienza di riferimento.

Il danno a cose o a persone, provocato da eventi di varia natura e di origine dolosa, colposa o del tutto fortuita, deve essere esaminato e valutato con visione globale e complessiva delle singole componenti nel rispetto della persona umana e del suo valore quanti-

tativo e qualitativo, del suo presente e del futuro suo e di coloro che gli vivono accanto o sono legati da vincoli parentali diretti.

Proponiamo, pertanto, l'istituzione di corsi di perfezionamento e di specializzazione in infortunologia aperti rispettivamente a diplomati o laureati in diverse discipline, che affrontino le tematiche proprie delle varie altre discipline rispetto a quelle seguite nel corso dei loro precedenti studi.

Il diploma di perfezionamento e di specializzazione in infortunologia deve costituire il titolo per poter esercitare tutte le professioni che hanno a che fare con l'infortunio e con il conseguente risarcimento del danno.

Tale diploma risulta titolo essenziale, salvo quanto previsto per i titolari di studi di infortunistica che esercitano, da meno di dieci anni in via esclusiva e con almeno cinque dipendenti, questa attività documentata anche fiscalmente, nonché per i liquidatori di compagnie di assicurazione.

Nel contempo è prevista e disciplinata l'istituzione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) del ruolo nazionale dei consulenti di infortunistica in analogia a quanto già disposto relativamente al ruolo nazionale dei periti assicurativi, in modo da normalizzare ed istituzionalizzare l'attività stragiudiziale sinora svolta da decine di migliaia di agenzie di affari denominate studi di infortu-

nistica a ciò autorizzate solo da licenze amministrative rilasciate ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, da ultimo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

Il conseguimento del diploma di perfezionamento e di specializzazione in infortunologia è considerato a regime titolo equipollente al superamento delle prove di cui all'articolo 7 del disegno di legge proposto. Si ritiene di assolvere al mandato di rappresentanza ricevuto dai cittadini, isolando dilettanti attratti solo da un'attività mercantile ed introducendo, in un settore così delicato ed importante della società, degli autentici professionisti modernamente formati su una sempre più consapevole sensibilità e competenza interdisciplinare, così da poter agevolmente distinguere gli impostori dagli autentici infortunati, portatori di valori fondamentali, di dignità da salvaguardare e di diritti da rispettare e riconoscere oltre ogni logica di profitto.

Riteniamo che gli itinerari formativi proposti consentiranno in breve tempo, con generale soddisfazione, la moralizzazione ed un fondamentale impulso di razionalizzazione e professionalità in questo importante settore della nostra società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dei corsi di perfezionamento e specializzazione in infortunologia)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'istituzione dei corsi di perfezionamento e di specializzazione in infortunologia presso tutte le università della Repubblica.

2. Ai corsi, organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, ingegneria, medicina e chirurgia, psicologia e pedagogia, possono partecipare i diplomati di scuola media superiore ed i laureati.

3. Il 30 per cento dei posti è riservato a personale dipendente dalle compagnie di assicurazione con sede o rappresentanza in Italia.

Art. 2.

(Durata dei corsi ed insegnamenti)

1. I corsi, della durata di due anni accademici, vertono su almeno dodici delle seguenti materie secondo i programmi stabiliti dai direttori dei corsi:

a) materie giuridiche:

1) elementi di diritto civile con particolare riferimento agli articoli da 2043 a 2059 del codice civile;

2) codice della strada e regolamento di esecuzione;

3) elementi di procedura civile;

4) elementi di diritto e procedura penale;

b) materie mediche:

- 1) elementi di anatomia umana;
- 2) elementi di traumatologia e pronto soccorso;
- 3) elementi di medicina legale e delle assicurazioni;

c) materie tecniche:

- 1) tecnica dei rilievi;
- 2) elementi di dinamica e cinematica;
- 3) elementi di meccanica elementare;
- 4) elementi di informatica;

d) materie socio-psico-pedagogiche:

- 1) elementi di sociologia generale;
- 2) elementi di psicologia generale;
- 3) psicologia della transazione;
- 4) elementi di psicologia dell'infortunio;

e) elementi di scienza e tecnica della comunicazione.

Art. 3.

(Validità del titolo)

1. Il diploma di perfezionamento e di specializzazione in infortunologia costituisce titolo per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei consulenti di infortunistica e per il conseguente esercizio professionale, ivi compresa la titolarità di studi di consulenza d'infortunistica di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Istituzione del ruolo nazionale dei consulenti di infortunistica)

1. Presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è istituito il ruolo nazionale dei consulenti di infortunistica.

2. L'ISVAP cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle Camere di commer-

cio, industria, artigianato ed agricoltura ed a ciascuna sede di Tribunale.

3. Per ciascun iscritto devono essere indicati il cognome, il nome e la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la data di iscrizione al ruolo nazionale ed il relativo numero, l'indirizzo della sede operativa ed il Tribunale territoriale competente presso il quale gli iscritti possono eventualmente svolgere le funzioni di consulenti del giudice.

4. Le persone iscritte al ruolo, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con terzi, devono usare esclusivamente la dizione «Studio di infortunistica stradale» o «Consulente di infortunistica stradale».

5. Ai fini del comma 4 è vietato l'uso del termine «legale», ancorché l'iscritto al ruolo dei consulenti sia associato a professionista iscritto all'albo degli avvocati.

Art. 5.

(Iscrizione nel ruolo)

1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea o straniero residente nel territorio della Repubblica, a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo i caso di apolidia;

b) abbia il godimento dei diritti civili;

c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previden-

ziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

d) sia in possesso del titolo di cui all'articolo 3.

2. L'iscrizione nel ruolo è disposta dall'ISVAP con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 1.

3. Non possono esercitare l'attività di cui alla presente legge gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare la medesima attività gli agenti ed i mediatori di assicurazione e tutti coloro che hanno rapporto dipendente, ferme restando le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini di aggiornamento professionale.

4. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa ai sensi dell'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995. Il versamento deve essere effettuato all'Ufficio del registro di Roma.

6. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo)

1. Hanno diritto a percepire compensi per le attività di assistenza finalizzata all'accerta-

mento ed alla stima dei danni derivanti da fatto illecito o da responsabilità contrattuale solo i soggetti iscritti al ruolo di cui all'articolo 4.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima attuazione della presente legge sono iscritti in ruolo i consulenti di infortunistica che abbiano esercitato l'attività in proprio, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, e che abbiano superato la prova di idoneità di cui al comma 2.

2. Nella prova di idoneità di cui al comma 1 sono dimostrate le conoscenze di base idonee all'esercizio dell'attività di consulenti di infortunistica secondo il programma di prove scritte e orali che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è determinato con decreto del Ministro per le attività produttive di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto sono disciplinati la composizione della Commissione della prova di idoneità, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami. È ammesso a sostenere la prova di idoneità chiunque sia in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea.

3. I cittadini italiani e dell'Unione europea che alla data di entrata in vigore della presente legge documentino la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e di aver esercitato, in qualità di titolare di studio di infortunistica, da almeno dieci anni, con struttura di almeno cinque dipendenti, l'attività di consulente di infortunistica ovvero di aver esercitato in Italia, quale principale fonte di reddito, la medesima attività su delega diretta dei danneggiati o presso un professionista per conto di quest'ultimo nel decennio precedente, possono richiedere l'iscrizione al ruolo nazionale con esonero dalla prova di idoneità.

4. La domanda di esonero dalla prova di idoneità è presentata all'ISVAP entro no-

vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e contiene i seguenti elementi:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) cittadinanza;
- d) residenza;
- e) codice fiscale e partita IVA;
- f) godimento dei diritti civili;
- g) indirizzo della sede operativa;
- h) certificazione relativa a condanne e carichi pendenti;
- i) certificazione fiscale degli ultimi dieci anni o del professionista presso cui si è presentata l'attività nel decennio precedente con sottoscrizione del professionista autenticata.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni dell'articolo 4 acquistano efficacia decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di violazione del comma 5 dell'articolo 4 si applicano le disposizioni sull'esercizio abusivo della professione legale di cui all'articolo 348 del codice penale.

